



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 01/02/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2990

Documento di indirizzo Economico - Funzionale del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2011.

L'Assessore Regionale alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dai Dirigenti dei Servizi dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità, con il supporto tecnico dell'Ares e confermata dal Direttore dell'Area, riferisce quanto segue.

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale.

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che, all'articolo 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con questa Conferenza, l'assegnazione annuale alle Regioni e alle Province autonome delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Visto l'articolo 115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa con la Conferenza Stato Regioni;

Visto l'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che reca, tra l'altro, disposizioni per la soppressione dei trasferimenti erariali in favore delle Regioni a statuto ordinario per il finanziamento della spesa sanitaria corrente e in conto capitale.

Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) il quale prevede che, al fine di dare attuazione al riordino della medicina penitenziaria comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nella comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, le modalità e i criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei

rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria.

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2008, il quale prevede che, ai fini dell'esercizio da parte del Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale sono quantificate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Visto inoltre l'art. 6, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il quale prevede che, nelle more del trasferimento alle Aziende sanitarie locali, per il tramite delle regioni, delle risorse finanziarie di cui al comma 1 e comunque, non oltre il 30 settembre 2008, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia continuano a svolgere le funzioni di uffici erogatori dei trattamenti economici in godimento per il personale trasferito salvo gli eventuali conguagli di competenza delle Aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale.

Visto altresì l'art. 8 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il quale stabilisce che il trasferimento delle funzioni dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano avverrà solo a seguito all'emanazione delle norme di attuazione secondo i loro rispettivi statuti e che, pertanto, l'onere del personale dipendente di tali regioni e province autonome resta a carico del Ministero della giustizia.

Vista l'Intesa Stato-Regioni sul nuovo Patto per la Salute 2010-2012 siglata in data 3 dicembre 2009.

Visto l'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), il quale ha stabilito che, in attuazione dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 (Rep. Atti n. 243), "per gli anni 2010 e 2011 si dispone un incremento rispettivamente di 584 milioni di euro e di 419 milioni di euro rispetto al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, pari a 104.564 milioni di euro per l'anno 2010 e a 106.884 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi della riattribuzione a tale livello di finanziamento dell'importo di 800 milioni di euro annui di cui all' articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, nonché dell'importo di 466 milioni di euro annui di economie sulla spesa del personale derivanti da quanto disposto dai commi 16 e 17 del presente articolo e dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della citata intesa Stato-Regioni, e al netto dei 50 milioni di euro annui per il finanziamento dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di cui all'articolo 22, comma 6, del citato decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, nonché dell'importo di 167,8 milioni di euro annui per la sanità penitenziaria di cui all'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con successivi provvedimenti legislativi è assicurato l'intero importo delle risorse aggiuntive previste nella citata intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Per l'esercizio 2012 sono assicurate al Servizio sanitario nazionale risorse corrispondenti a quelle previste per il 2011, incrementate del 2,8 per cento".

Visto l'articolo 9, comma 16, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha stabilito che, "in conseguenza delle economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del Servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto dal comma 17 del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.132

milioni di euro a decorrere dall'anno 2012".

Visto l'articolo 11, comma 12, del predetto D.L. n. 78/2010, il quale prevede che, "in funzione di quanto disposto dai commi da 6 a 11 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011".

Visto l'articolo 1, comma 49, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale stabilisce che, "ai sensi dell'articolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è incrementato di 347,5 milioni di euro per l'anno 2011, per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, limitatamente ai primi cinque mesi dell'anno 2011".

Vista l'Intesa rep. n. 80/CSR del 20 aprile 2011 con la quale, su proposta del Ministro della salute, è stato determinato il fabbisogno ante mobilità per l'anno 2011 ai fini del finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza e del finanziamento delle quote finalizzate, per un importo complessivo pari a euro 104.380.906.387 da ripartirsi secondo la rimodulazione formulata dalle Regioni e Province autonome di cui alla colonna "Fabbisogno finale ante mobilità con 347,5 milioni e 70 milioni e con riequilibrio di solidarietà delle Regioni" contenuta nel documento consegnato in seduta dalla Regioni medesime;

Visto l'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011, che dispone che: "il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire annualmente una quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio, di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 196 del 2009, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da destinare per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali sostenuti dalle Amministrazioni diverse da quelle statali".

Visto l'articolo 17, comma 6, del predetto decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, il quale stabilisce che: "Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, per l'anno 2011 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, comma 49, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è incrementato di 105 milioni di euro per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, con riferimento al periodo compreso tra il 1° giugno 2011 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Vista la legge 12 luglio 2011, n.106 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia”.

Vista la legge 15 luglio 2011, n.111 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”.

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”.

Vista l’Intesa Rep. Atti n. 165/CSR del 27 luglio 2011 relativa alla nuova proposta del Ministro della salute di ripartizione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2011.

Posto in evidenza che nel corso della seduta della Conferenza Stato - Regioni del 27 luglio 2011 le Regioni e le Province autonome con riferimento al parere espresso sulla proposta di deliberazione CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2011, hanno espresso assenso al perfezionamento della prescritta intesa a condizione che fosse adottata la deliberazione del CIPE concernente l’autorizzazione all’utilizzo dei fondi FAS, relativamente alle regioni con piano di rientro dal disavanzo sanitario, per il pagamento delle rate di ammortamento afferenti i mutui eventualmente contratti.

Posto in evidenza, altresì, che i rappresentanti del Governo, delle Regioni e delle Province autonome hanno convenuto che, nel caso in cui non venga adottata la predetta deliberazione del CIPE, il termine previsto dal comma 3 del citato articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 decorrerà dalla data della seduta della Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011.

Va posto in evidenza che il riparto di cui alle Intese sopra richiamate non tiene ancora conto dei saldi di mobilità sanitaria internazionale, ancorché l’articolo 18, comma 7 del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, come da ultimo ribadito dall’articolo I, comma 796, lettera d), numero 7, della legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), preveda che “sono autorizzate a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilità sanitaria interregionale di cui all’articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni nonché alla mobilità sanitaria internazionale di cui all’articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992. I predetti importi sono definiti dal Ministero della salute di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”; ciò in quanto sono ancora in corso di definizione i lavori del tavolo ristretto interistituzionale (Stato-Regioni) per l’individuazione sia dei saldi di mobilità sanitaria internazionale sia delle procedure da adottare per i relativi conguagli. All’effettiva imputazione degli importi a debito e a credito si provvederà, pertanto, in sede di apposito riparto da formalizzare in una fase successiva.

Visto l’art.1 comma 7 del nuovo Patto per la Salute 2010-2013 di cui all’Intesa rep. n.243/CS del 3.12.2009 che prevede che “le risorse di cui all’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 non sono da considerarsi contabilmente vincolate, bensì programmabili al fine di consentire specifiche verifiche circa il raggiungimento degli obiettivi fissati nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza. Per le regioni interessate ai piani di rientro la fissazione degli obiettivi va integrata con quella dei medesimi piani”.

Visto l’art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1994, n.38 come modificato ed integrato dall’art. 19 della

legge regionale 9 dicembre 2002, n.20 con il quale è stabilito che le fonti di finanziamento delle Aziende Sanitarie del SSR sono definite mediante un documento di indirizzo economico - funzionale in materia sanitaria.

Visto l'art. 20 della legge regionale 22 dicembre 2000, n.28 che prevede l'approvazione da parte della Giunta Regionale di un documento di indirizzo economico - funzionale del servizio sanitario regionale e del riparto del fondo sanitario regionale nel quale sono, altresì, stabiliti i criteri e le modalità per la remunerazione delle prestazioni sanitarie interessanti residenti di altre regioni e di altri Paesi resi dalle Aziende ospedaliere, dalle A.S.L., dagli I.R.C.C.S. pubblici e privati, dagli enti ecclesiastici e dalle strutture private transitoriamente accreditate.

Visto l'art. 24 della citata l.r. n.28/2000 in materia di decadenza dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie in caso di mancato adempimenti di quanto previsto dai documenti di indirizzo economico - funzionali del servizio sanitario regionale.

Visto l'art. 25 della l.r. n.28/2000 che qualifica il documento di indirizzo economico-funzionale del servizio sanitario regionale annuale e triennale quale atto di indirizzo, coordinamento e programmazione in materia sanitaria della Regione Puglia da adottarsi in raccordo con i provvedimenti di programmazione economico - finanziaria di cui alla legge regionale 16 novembre 2001, n.28 e con la programmazione sanitaria regionale e nazionale anche al fine di definire l'utilizzazione del fondo sanitario nazionale attribuito alla Regione (att.33 l.r. n.16/2007).

Vista la legge regionale 31 dicembre 2009, n.34 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010 - 2012 della Regione Puglia".

Vista la legge regionale 31 dicembre 2009, n.35 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010 - 2012".

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n.4 "Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali". Vista la legge regionale 9 febbraio 2011, n.2 "Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012".

Vista la legge regionale 16 giugno 2011, n. 10 "Esenzione ticket assistenza specialistica per motivi di reddito - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia)".

Vista la legge regionale 6 luglio 2011, n. 14 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011".

Vista la D.G.R. 10 febbraio 2011, n. 200 "DGR n. 2624 del 30.11.2010. - Approvazione Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro delle Finanze ed il Presidente della Regione Puglia del Piano di Rientro 2010-2012. Interventi operativi".

Vista la D.G.R. 14 febbraio 2011, n. 209 "DGR del 30 novembre 2010 n. 2624. Integrazione Piano di rientro in materia di spesa farmaceutica".

Visto che con Deliberazioni diverse la Giunta Regionale ha approvato le Dotazioni Organiche delle Aziende Sanitarie ed Istituti pubblici del SSR ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 2/2011 e dagli art. 11 c. 3 e 4 della l.r. 19/2010.

Vista la D.G.R. 21 giugno 2011, n.1389 “Legge Regionale n. 2/2011 “Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012”. Provvedimenti in materia di riduzione della spesa farmaceutica. Parziale modifica D.G.R. 2789/10”.

Vista la D.G.R. 21 giugno 2011, n.1390 “DGR 30 novembre 2010 n. 2624. Integrazione Piano di rientro in materia di spesa farmaceutica. Regolamentazione distribuzione ossigeno liquido terapeutico domiciliare”.

Vista la D.G.R. 21 giugno 2011, n.1391 “Programma di attuazione del Piano di Rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli Interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico, ai sensi dell’articolo I, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo al I semestre 2011 e adempimenti relativi all’anno 2010”.

Vista la D.G.R. 28 giugno 2011, n.1470 “DGR n. 2624 del 30.11.2010. - Approvazione Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro delle Finanze ed il Presidente della Regione Puglia del Piano di Rientro 2010-2012. Interventi operativi “C1.2 e C1.3”.

Vista la Legge Regionale 28 settembre 2011, n.22 “Legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2 (Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012)”.

Posto in evidenza che gli indirizzi economico funzionali del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2010 e per il triennio 2010 - 2012 sono già stati stabiliti con D.G.R. 20 dicembre 2010, n. 2866 con cui la Giunta Regionale ha approvato il relativo Documento di indirizzo Economico - Funzionale del Servizio Sanitario Regionale.

Tenuto conto che con le Deliberazioni 24 marzo 2011, n. 562 e 26 aprile 2011, n.784 la Giunta Regionale ha modificato ed integrato il DIFE anno 2010.

Il Bilancio regionale, con riferimento all’Intesa Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011, Rep. Atti 165/CSR, avente ad oggetto il Riparto delle Risorse finanziarie per l’anno 2011 del Servizio Sanitario Nazionale ha iscritto per l’anno 2011 un importo complessivo pari ad euro 6.630.630.975,00, senza includere le quote per I.Z.S. e per la Medicina Penitenziaria.

Tenuto conto delle Intese Stato - Regioni riferite alle somme di riparto del Fondo Sanitario Nazionale, il presente Documento di Indirizzo Economico Funzionale per l’anno 2011 considera, pertanto, l’autorizzazione alla elaborazione dei bilanci tenendo conto dei limiti temporaneamente previsti in bilancio, con riserva di adeguarli successivamente.

Vista l’Intesa Stato - Regioni proposta di riparto per l’anno 2011 del 15/11/2011 prot. CSR 5329 P-4 23.2.10 con la quale sono state integrate le risorse per l’anno 2011, con assegnazioni nette finali per la Regione Puglia per euro 6.638.144.015, compresi euro 551.000 di medicina penitenziaria.

Con il presente provvedimento si procede alla ripartizione economica per euro 6.638.144.015 giusta Intesa Stato - Regioni proposta del 15/11/2011 prot. CSR 5329 P-4 23.2.10 ed alla ripartizione finanziaria della somma iscritta in Bilancio regionale previo aggiornamento ed integrazione:

- degli obiettivi affidati ai Direttori Generali per l’anno 2011;
- degli interventi specifici in settori strategici;
- dei criteri e limiti di remunerazione degli erogatori di prestazioni sanitarie;

che costituiscono nel loro insieme indirizzi economico funzionali alle Aziende Sanitarie ed agli Enti del Servizio Sanitario Regionale di Puglia per l'esercizio 2011 con particolare riferimento agli adempimenti ed azioni da porre in essere per il Piano di Rientro della Regione Puglia 2010-2012 ad integrazione e modifica di quanto previsto dalla DGR n.2866/2010 e ss.mm.ii..

Posto in evidenza che l'elaborazione del presente Documento di Indirizzo è stata vincolata temporalmente dalle attività correlate al Piano di Rientro di cui alla L.R. n.2/2011 ed ai riscontri completi ricevuti da questa Regione Puglia solo nel mese di Dicembre 2011.

È necessario puntualizzare che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza sia al fine di rendere maggiore chiarezza nella contabilità delle Aziende Sanitarie, sia per regolarizzare i flussi finanziari, sia per dare avvio alle iniziative di razionalizzazione e contenimento della spesa.

Il quadro finanziario di cui al presente provvedimento è, quindi, il seguente:

F.S.R. Disponibilità di Cassa da

Proposta di Intesa 15/11/2011

euro 6.638.144.015

[non comprese quote per IZS e compresa quota Penitenziaria]

Assegnazioni finanziarie anno 2011 da Fondo

Aziende Sanitarie

Locali (ASL) 5.306.687.523

Aziende Ospedaliere

Universitarie (AOU) 473.077.434

I.R.C.C.S. Pubblici 55.301.127

I.R.C.C.S. Privati ed Enti

Ecclesiasitivi 408.300.490

Spese dirette regionali

e progetti 254.036.436

Totale Aziende,

Istituti ed Enti euro 6.497.403.010

Somme da erogare/versare

successivamente euro 140.741.005

Saldo prestazioni AO - IRCCS ed E.E.

(da erogare dopo la verifica delle prestazioni e dopo la variazione di bilancio) 91.741.005

Cap. 741095 16.000.000

Cap. 721070 33.000.000

Totale Generale euro 6.638.144.015

Si propone, quindi, di approvare il Documento di Indirizzo Economico Funzionale del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2011 allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La spesa derivante dal seguente provvedimento per il funzionamento nell'anno 2011 del SSR, per complessivi euro 6.497.403.010,00 in attesa di variazione di bilancio a seguito della formalizzazione dell'Intesa Stato - Regioni giusta proposta del 15/11/2011 prot. CSR 5329 P-4 23.2.10, così come riportato nella tabella precedente, ivi inclusi gli impegni già assunti nell'anno 2011, trova copertura nello stanziamento dei seguenti capitoli di bilancio ed ammonta ad Euro 6.630.630.975,00 così ripartita nei capitoli del Bilancio anno 2011:

A norma dell'art. 4 della L.R. 4 Maggio 1999 n. 17, così come modificato dall'art. 13 della L.R. 13 Dicembre 1999 n. 32, si attesta altresì che "le spese derivanti dal presente atto sono contenute nei limiti del Fondo Sanitario Regionale ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata e che non producono oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni".

All'impegno di spesa si provvederà con successivi atti dirigenziali da assumersi entro il corrente esercizio.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. d) della L.R. 4/2/1997 n. 7.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti dei Servizi dell'Assessorato alle Politiche della Salute e del Direttore dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta e, conseguentemente:

1) di approvare il "Documento di Documento di indirizzo Economico - Funzionale del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2011", allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire che le Aziende Sanitarie e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale sono tenute all'osservanza degli indirizzi ed all'attuazione degli interventi e delle azioni contenuti nel Documento qui approvato;

3) di stabilire che gli obiettivi contenuti nel Documento di cui al presente provvedimento costituiscono aggiornamento ed integrazione agli obiettivi di cui alla DGR n.2866/2010 e ss.mm.ii. e risultano vincolanti per l'azione dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e degli Enti pubblici del SSR definiti, ai sensi dell'art. 3 bis del D.Lgs n.502/92, e costituiscono eventuale integrazione ed aggiornamento degli obiettivi indicati negli atti di incarico da parte della Giunta Regionale;

4) di stabilire che le Aziende Sanitarie, gli Enti ed Istituti nonché le Agenzie e gli altri Organismi del S.S.R. conformano la propria programmazione e la propria azione ai contenuti del Documento qui approvato e ridefiniscono gli obiettivi della dirigenza interna affinché la valutazione, ai fini della conferma negli incarichi nonché ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, risulti basata sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi, se ed in quanto applicabili, previsti dal Documento approvato con il presente provvedimento;

5) di stabilire che con successivi atti dirigenziali dei competenti Servizi dell'Assessorato alle Politiche della Salute si provvederà all'impegno di spesa delle somme previste dal presente provvedimento, nonché a dare esecuzione, congiuntamente ai soggetti titolari, ai progetti obiettivo ed agli interventi previsti nel Documento approvato con il presente provvedimento;

6) di stabilire che per le azioni previste e per il perseguimento degli obiettivi indicati nel Documento approvato con il presente provvedimento nonché per l'attuazione degli interventi previsti dalla Legge Regionale n.2/2011 e ss.mm.ii. e provvedimenti attuativi la Regione, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale adeguano conseguentemente, ai sensi dell'art.39 della L.R. n.4/2010, i rispettivi sistemi informativi anche al fine di assicurare il rispetto degli obblighi e dei flussi informativi previsti;

7) di disporre la pubblicazione urgente del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola